

LA MANOVRA MONTI/Il commento dei professionisti: spazio al dialogo con le parti in causa

Dati da maneggiare con massima cura

I dati prelevati dal fisco dall'Anagrafe dei rapporti finanziari dovranno essere utilizzati al solo scopo di individuare i contribuenti da tenere d'occhio. Il nuovo strumento previsto dalla manovra Monti è molto potente, ma proprio per questo deve essere gestito con estrema delicatezza. Anche per non compromettere valori di interesse generale, a cominciare dalla tutela della privacy. Per fare ciò, sarà fondamentale che in fase di attuazione della norma prevista dall'articolo 11, comma 2 sarà dato ampio spazio al dialogo con le parti chiamate in causa. Sono questi i primi commenti dei professionisti a pochi giorni dall'entrata in vigore del dl n. 201/2011, che prevede il monitoraggio «in chiaro» di tutte le operazioni finanziarie a partire dal 1° gennaio 2012. «In linea generale condividiamo tutto ciò che viene fatto per la lotta all'evasione, ma questo provvedimento suscita alcune perplessità», spiega **Paolo Moretti**, componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delegato alla fiscalità, «in primis per la mole di informazioni che dovrebbero essere periodicamente trasmesse dagli operatori finanziari. E poi perché la norma pecca di mancato coordinamento con la disposizioni contenute nell'articolo 32 del dpr n. 600/1973, laddove per la richiesta dei dati è prevista l'autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale, o, per le Fiamme gialle, del comandante regionale». I dati finan-

ziari dell'Archivio rapporti, quindi, non dovrebbero essere utilizzati direttamente quale base probatoria di un accertamento con il valore della presunzione legale. «È di tutta evidenza che simili elaborazioni, nonostante contribuiranno a demolire il residuo margine di riservatezza bancaria, non potranno però costituire l'oggetto della rettifica a carico di un contribuente segnalato quale potenziale evasore da sottoporre a verifica», osserva **Stefano Loconte**, managing partner di Loconte&partner, «né tanto meno potrà essere consentito di utilizzare i dati ottenuti per costruire presunzioni legali qualificate di maggior ricavo o imponente». È interes-

sante osservare, però, il connubio tra tale metodologia d'indagine con altri strumenti di accertamento quali gli studi di settore e l'accertamento sintetico. Nelle intenzioni del Fisco, infatti, l'Anagrafe tributaria potrebbe andare a riempire gli «interstizi» dei vari metodi presuntivi di accertamento previsti dal sistema: le risultanze dell'uno potrebbero consolidare la forza probatoria presuntiva dell'altro. Dal punto di vista operativo, però, non mancano le criticità. «Il nuovo strumento è sicuramente invasivo, ma già con la manovra-bis era stata impressa una notevole accelerata in questo senso. Quindi direi che dal punto di vista del contribuente non cambia più di tanto», commenta **Roberto Lenzi**, avvocato esperto in diritto finan-

ziario e gestioni patrimoniali, «tuttavia, ciò che è importante garantire è la tutela della privacy delle persone. Monitorando in chiaro i movimenti bancari di un soggetto, possono emergere le sue preferenze in materia politica, religiosa o sessuale. Questo impone un'estrema attenzione in fase di attuazione». Un altro problema riguarda i conti co-intestati oppure promiscui tra lavoro e vita privata. «Pensiamo al caso di un professionista il quale, non avendo l'obbligo della tenuta di un conto corrente dedicato, fa transitare sull'unico conto di cui è in possesso non solo le movimentazioni bancarie legate allo svolgimento dell'attività professionale, ma anche quelle relative alla sfera per-

sonale», spiega Moretti. «In tale ultima ipotesi, risulterà ben più difficile effettuare la dovuta cernita tra le operazioni rilevanti ai fini dell'eventuale accertamento e quelle irrilevanti. Tutti aspetti che rendono fondamentale la concertazione, che non dovrebbe



Paolo Moretti

limitarsi alle associazioni degli operatori finanziari, ma dovrebbe coinvolgere anche gli ordini professionali». O ancora: «L'estratto conto si basa sul principio di cassa», afferma Loconte, «quindi pensare che lo stesso possa sostituire in futuro le risultanze delle scritture contabili sarebbe illegittimo, dal momento che, in linea generale, il principio di rilevanza contabile è quello delle competenze economica». Senza dimenticare il fatto che il nuovo onere di comunicazione andrà a gravare in maniera molto rilevante, visti i numeri in gioco (decine di milioni di rapporti), sugli intermediari. «Il tutto ovviamente senza la previsione di alcun compenso», conclude Lenzi, «a conferma del fatto che professionisti e intermediari finanziari stanno sempre più diventando uffici secondari della pubblica amministrazione. Gratis».

—© Riproduzione riservata—



Stefano Loconte

Roberto Lenzi

GUIDA FISCALE 6,00 euro* + il prezzo di ItaliaOggi

ItaliaOggi

IL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- COME CAMBIANO LE REGOLE PROCESSUALI
- REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ DEI GIUDICI
- RECLAMO E MEDIAZIONE OBBLIGATORI
- ACCERTAMENTI ESECUTIVI E IMPUGNAZIONI
- CONTRIBUTO UNIFICATO E NOTIFICHE
- LITI PENDENTI E DEFINIZIONE AGEVOLATA

CON IL TESTO DELLE NORME DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- Come cambiano le regole processuali
- Accertamenti esecutivi e impugnazioni
- Requisiti e incompatibilità dei giudici
- Contributo unificato e notifiche
- Reclamo e mediazione obbligatori
- Liti pendenti e definizione agevolata

CON IL TESTO DELLE NORME DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

www.italiaoggi.it

IN EDICOLA CON

